

Regolamento Senato 17 febbraio 1971, (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 1 marzo, n. 53). – Regolamento del Senato della Repubblica (1).

(1) Vedi, articolo 16 della delibera del Senato 6 febbraio 2003, per l'entrata in vigore delle modifiche da essa apportate al presente Regolamento.

PREAMBOLO

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 (Decorrenza delle prerogative e dei diritti inerenti alla funzione di Senatore – Doveri dei Senatori.)

ART. 2 (Ufficio di presidenza provvisorio.)

ART. 3 (Giunta provvisoria per la verifica dei poteri – Proclamazione dei senatori subentranti.)

CAPO II COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

ART. 4 (Elezioni del presidente.)

ART. 5 (Elezioni degli altri componenti della Presidenza.)

ART. 6 (Spoglio delle schede per l'elezione dei componenti della Presidenza.)

ART. 7 (Consiglio di presidenza.)

CAPO III DELLE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA

ART. 8 (Attribuzioni del Presidente.)

ART. 9 (Attribuzioni dei vice presidenti.)

ART. 10 (Attribuzioni dei questori.)

ART. 11 (Attribuzioni dei segretari.)

ART. 12 (Attribuzioni del Consiglio di presidenza – Proroga dei poteri.)

ART. 13 (Cessazione dalle cariche del Consiglio di presidenza (1) .)

CAPO IV DEI GRUPPI PARLAMENTARI

ARTICOLO N.14

Composizione dei gruppi parlamentari.

1. Tutti i senatori debbono appartenere ad un gruppo parlamentare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla presidenza del Senato il gruppo del quale intende far parte.
3. I senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun gruppo dev'essere composto da almeno dieci senatori. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.
5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi con meno di dieci iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai gruppi stessi aderiscano almeno cinque senatori, anche se eletti con diversi contrassegni (1).
6. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il gruppo è dichiarato sciolto e i senatori che ne facevano parte, qualora entro

tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri gruppi, vengono iscritti al gruppo misto, salvo la facoltà del consiglio di presidenza prevista dal comma precedente (2).

(1) Comma così sostituito con delib. Senato 6 agosto 1992.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico del Regolamento Senato della Repubblica 26 gennaio 1977.

ARTICOLO N.15

Convocazione e costituzione dei Gruppi. Approvazione del regolamento (1)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni gruppo da costituire, la convocazione dei senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei senatori da iscrivere nel gruppo misto.

2. Ciascun gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal presidente del gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni gruppo nomina inoltre uno o più vice presidenti ed uno o più segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Nuovi gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.

3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Senato (2).

3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16 (3).

3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione on line, nel sito internet del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo (4).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della Deliberazione del Senato 21 novembre 2012.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della Deliberazione del Senato 21 novembre 2012.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della Deliberazione del Senato 21 novembre 2012.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della Deliberazione del Senato 21 novembre 2012.

ARTICOLO N.16

Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari

Art. 16 (1)

1. Ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali, attrezzature e di un unico contributo annuale, a carico del bilancio del Senato, proporzionale alla loro consistenza numerica, per le finalità di cui al comma 2. Nell'ambito di tale contributo a ciascun Gruppo spetta comunque una dotazione minima di risorse finanziarie, stabilita dal Consiglio di Presidenza tenuto conto delle esigenze di base comuni ai Gruppi.

2. I contributi a carico del bilancio del Senato complessivamente erogati in favore dei Gruppi parlamentari, come determinati e definiti in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, della Deliberazione del Senato 21 novembre 2012.

ARTICOLO N.16 bis

Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari

Art. 16-bis. (1)

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza

pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredata di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'Assemblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

4. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare on line, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

5. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza.

Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 5.

7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le decadenze previste nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.

9. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, non ché in caso di scioglimento di un Gruppo. In tali ipotesi, ove i contributi percepiti dal Gruppo non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali di cui all'articolo 16, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modi di restituzione della quota non spesa.

10. La quota non spesa e restituita di cui al comma 9 confluiscce in appositi fondi, istituiti separatamente per ciascun Gruppo, e viene accantonata, per un periodo non inferiore a un anno, per far fronte a eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute.

(1) Articolo inserito dall'articolo 3 della Deliberazione del Senato 21 novembre 2012.

CAPO V

DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO, DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI E DELLA COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA E PER L'ARCHIVIO STORICO (1)

(1) Rubrica così modificata dall'art. 2, Delib. Sen. 17 luglio 2002.

ART. 17 (Nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.)

ART. 18 (Giunta per il regolamento.)

ART. 19 (Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.)

ART. 20 (Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico.)

CAPO VI

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DELLE COMMISSIONI SPECIALI E BICAMERALI

ART. 21 (Formazione e rinnovo delle commissioni permanenti: designazioni da parte dei gruppi.)

ART. 22 (Commissioni permanenti – Competenze (1).)

ART. 23 (Commissione Politiche dell'Unione europea (1).)

ART. 24 (Commissioni speciali.)

ART. 25 (Nomina di organi collegiali.)

ART. 26 (Organi collegiali bicamerali.)
ART. 27 (Elezione dell'ufficio di presidenza delle commissioni.)
ART. 28 (Riunione delle commissioni nelle diverse sedi (1) .)
ART. 29 (Convocazione delle commissioni.)
ART. 30 (Numero legale per le sedute delle commissioni – Verificazione.)
ART. 31 (Partecipazione dei senatori a commissioni diverse da quelle di appartenenza – Vincolo del segreto.)
ART. 32 (Processo verbale delle sedute delle commissioni.)
ART. 33 (Pubblicità dei lavori delle commissioni.)
ART. 34 (Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle commissioni – Commissioni riunite – Conflitti di competenza.)
ART. 35 (Assegnazione alle commissioni in sede deliberante.)
ART. 36 (Assegnazione alle commissioni in sede redigente.)
ART. 37 (Trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante o redigente.)
ART. 38 (Pareri sui disegni di legge e sugli affari.)
ART. 39 (Procedura per la espressione dei pareri.)
ART. 40 (Pareri obbligatori.)
ART. 41 (Procedura delle commissioni in sede deliberante.)
ART. 42 (Procedura delle commissioni in sede redigente – Votazione finale del disegno di legge in assemblea.)
ART. 43 (Procedura delle commissioni in sede referente.)
ART. 44 (Termini per la presentazione delle relazioni.)
ART. 45 (Computo dei termini.)
ART. 46 (Informazioni e chiarimenti richiesti dalle commissioni al Governo – Comunicazioni dei rappresentanti del Governo.)
ART. 47 (Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle commissioni.)
ART. 48 (Indagini conoscitive.)
ART. 48 bis (Richiesta di procedure informative.)
ART. 49 (Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini – Osservazioni e proposte del CNEL.)
ART. 50 (Relazioni e proposte di iniziativa delle commissioni – Risoluzioni.)
ART. 51 (Connessione e concorrenza di iniziative legislative.)

CAPO VII **DELLA CONVOCAZIONE DEL SENATO, DELLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E** **DELLE SEDUTE DELLA ASSEMBLEA**

ART. 52 (Convocazione del Senato.)
ART. 53 (Programma dei lavori.)
ART. 54 (Programma e schema dei lavori (1).)
ART. 55 (Calendario dei lavori.)
ART. 56 (Ordine del giorno della seduta.)
ART. 57 (Pubblicità delle sedute.)
ART. 58 (Posti riservati nell'aula.)
ART. 59 (Partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute dell'assemblea e delle commissioni.)
ART. 60 (Processo verbale e resoconti della seduta.)
ART. 61 (Comunicazioni all'assemblea.)
ART. 62 (Congedi.)
ART. 63 (Facoltà di parlare.)

CAPO VIII **DELLE SEDUTE COMUNI DELLE DUE CAMERE**

ART. 64 (Convocazione delle Camere in seduta comune – Presidenza.)
ART. 65 (Regolamento delle sedute comuni delle due Camere.)

CAPO IX **DELL'ORDINE DELLE SEDUTE, DELLA POLIZIA DEL SENATO E DELLE TRIBUNE**

ART. 66 (Richiamo all'ordine.)
ART. 67 (Censura – Esclusione dall'aula – Interdizione a partecipare ai lavori.)

ART. 68 (Tumulto in aula.)

ART. 69 (Polizia del Senato.)

ART. 70 (Divieto di ingresso degli estranei nell'aula – Ammissione alle tribune.)

ART. 71 (Polizia delle tribune.)

ART. 72 (Oltraggio al Senato o ai suoi membri – Resistenza agli ordini del Presidente.)

CAPO X **DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE**

ARTICOLO N.73

Presentazione, stampa e distribuzione dei disegni di legge.

1. I disegni di legge che iniziano il loro procedimento in Senato sono presentati in seduta pubblica o comunicati alla Presidenza.

2. I disegni di legge presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati sono annunciati all'assemblea e vengono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile; di essi è subito fatta menzione nell'ordine del giorno generale (1).

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 29 aprile 1971, n. 107.

ARTICOLO N.73 bis

Termini per l'efficacia o l'emanazione di leggi, la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti.

La Presidenza del Senato tiene nota delle leggi che stabiliscono un termine per la loro efficacia o per l'emanazione di altre leggi ovvero per la presentazione di disegni di legge o la adozione di provvedimenti da parte del Governo, curandone la segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle Commissioni permanenti competenti per materia, almeno due mesi prima della scadenza (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 20, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

ARTICOLO N.74

Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali (1).

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'assemblea, dispone la verifica ed il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accettare la regolarità della proposta.

2. Per i disegni di legge d'iniziativa popolare presentati nella precedente legislazione non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislazione, sono nuovamente assegnati alle commissioni e seguono la procedura normale, salvo l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.

3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge (2).

4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente (3).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 22, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

(2) Comma aggiunto dall'art. 21, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

(3) Comma aggiunto dall'art. 22, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

ARTICOLO N.75

Trasmissione al Governo o alla Camera dei deputati dei disegni di legge approvati.

I disegni di legge approvati definitivamente dal Senato sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente alla Camera dei deputati.

ARTICOLO N.76

Temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati.

Non possono essere assegnati alle competenti commissioni disegni di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di disegno di legge precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.

ARTICOLO N.76 bis

Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti (1).

1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge d'iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL, nonché gli schemi di decreto legislativo che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati dalla relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture (2).
2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.
3. Le Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5^a Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente (3).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, delib. Senato 21 luglio 1999.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, delib. Senato 21 luglio 1999.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 23, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

CAPO XI DELLE DICHIARAZIONI D'URGENZA E DEI PROCEDIMENTI CON TERMINI ABBREVIATI

ARTICOLO N.77

Dichiarazione d'urgenza – Autorizzazione alla relazione orale.

1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal presidente della commissione competente o da otto senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. La approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.
2. Su domanda della commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare, l'assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la commissione stessa a riferire oralmente.

ARTICOLO N.78

Disegni di legge di conversione di decreti-legge.

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.
2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della

- trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezzate le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.
3. Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro il termine di cui al precedente comma 2, alla 1^a Commissione permanente, la quale trasmette il proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1^a Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, un decimo dei componenti del Senato. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno. Sul parere contrario della 1^a Commissione permanente l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo.
4. Se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.
5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.
6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale (1).
- (1) Articolo così sostituito dall'art. 24, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988. Le medesime delibere hanno, inoltre, stabilito che le modificazioni di cui all'art. 24 non si applicheranno ai disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati precedentemente alla data dell'1 dicembre 1988.

ARTICOLO N.79

Disegni di legge fatti propri da gruppi parlamentari.

1. All'atto dell'annuncio in aula di un disegno di legge che sia sottoscritto da più della metà dei componenti di un gruppo parlamentare, il Presidente di questo ultimo può dichiarare all'assemblea che il disegno di legge è fatto proprio dal gruppo stesso. In tal caso la commissione competente deve iniziare l'esame entro e non oltre un mese dall'assegnazione.
2. Qualora alla dichiarazione di cui al comma precedente aderiscano i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, il disegno di legge è immediatamente assegnato alla commissione competente la quale, se deve riferire all'assemblea, è autorizzata a farlo con relazione orale. Il disegno di legge è inserito nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, viene preso in esame dalla commissione competente entro la settimana successiva all'assegnazione, con precedenza su ogni altro argomento.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti è fatto salvo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 51.

ARTICOLO N.80

Iniziative legislative consequenziali ad un dibattito, dei componenti di una commissione.

Il disegno di legge che, a seguito di un dibattito su materie di competenza di una commissione, venga presentato sull'argomento per iniziativa dei due terzi dei componenti della commissione stessa, subito dopo l'annuncio viene sottoposto all'assemblea, la quale è chiamata a decidere sull'autorizzazione alla commissione a riferire oralmente e sull'inserzione del disegno di legge nel calendario o schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso (1).

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 29 aprile 1971, n. 107.

ARTICOLO N.81

Disegni di legge già approvati o esaminati nella precedente legislatura.

1. Per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o venti senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata di cui ai commi seguenti.

2. L'assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.
3. Qualora il Senato deliberi l'urgenza e l'adozione della procedura abbreviata, se il disegno di legge è assegnato in sede referente, la commissione è autorizzata a riferire oralmente e il disegno di legge stesso viene senz'altro iscritto nel calendario o nello schema dei lavori immediatamente successivo a quello in corso per la deliberazione da parte dell'assemblea con discussione limitata ai soli interventi del relatore, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti, salve le dichiarazioni di voto di cui al comma 2 dell'articolo 109.
4. Se il disegno di legge è assegnato in sede deliberante, la commissione deve porlo all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dall'approvazione della richiesta.
5. Le commissioni permanenti alle quali siano stati deferiti in sede referente disegni di legge riproducenti l'identico testo di disegni di legge il cui esame sia stato esaurito dalle commissioni stesse nella precedente legislatura possono, nei primi sette mesi dall'inizio della nuova legislatura, deliberare, previo sommario esame, di adottare senza ulteriore discussione le relazioni già allora presentate (1).

(1) Così corretto in Gazz. Uff., 29 aprile 1971, n. 107.

ARTICOLO N.82

Dichiarazione d'urgenza per la fissazione del termine di promulgazione.

Quando venga proposta per un disegno di legge la abbreviazione del termine di promulgazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, il Presidente, prima di porre in votazione la norma relativa, invita l'assemblea a pronunziarsi sulla dichiarazione d'urgenza, che deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Se non viene raggiunta la detta maggioranza, la norma che stabilisce i termini di promulgazione non è posta in votazione. Se viene dichiarata l'urgenza, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio alla Camera dei deputati o al Governo.

CAPO XII **DELLA DISCUSSIONE**

ARTICOLO N.83

Divieto di discutere e votare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Senato non può discutere né deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tranne i casi previsti dal comma 4 dell'articolo 56 e dall'articolo 151.

ARTICOLO N.84

Iscrizione a parlare.

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro gruppo.
2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai senatori alla Presidenza non oltre 24 ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.
3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori appartenenti a gruppi parlamentari diversi.
4. Il senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.
5. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

ARTICOLO N.85

Posto degli oratori.

Gli oratori parlano all’assemblea dal proprio seggio e in piedi.

ARTICOLO N.86

Divieto di parlare due volte nel corso della stessa discussione.

Salva la facoltà di cui all’articolo 109, nessun senatore può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione se non per una questione di carattere incidentale o per fatto personale.

ARTICOLO N.87

Fatto personale.

1. È fatto personale l’essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Quando un senatore domanda la parola per fatto personale deve indicarlo. Se il Presidente ne ravvisa la sussistenza, concede la parola al richiedente in fine di seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate.
3. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

ARTICOLO N.88

Fatti lesivi della onorabilità – Commissione di indagine.

1. Quando, nel corso di una discussione, un senatore sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente la nomina di una commissione che indagini e giudichi sul fondamento dell’accusa; alla commissione il Presidente può assegnare un termine per presentare le sue conclusioni. Esse vengono comunicate dal Presidente all’assemblea e non possono costituire oggetto di dibattito neanche indirettamente mediante risoluzioni o mozioni.
2. Il Senato può disporre la stampa della relazione della commissione.

ARTICOLO N.89

Durata degli interventi.

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine sino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salvo sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.
 2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.
 3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.
 4. I Senatori possono, con l’autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la durata in Assemblea (1).
- (1) Articolo così sostituito dall’art. 25, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

ARTICOLO N.90

Richiami all’argomento o ai limiti della discussione.

1. Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall’argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi.
2. Se l’oratore non ottempera all’invito del Presidente, questi, dopo un secondo invito, gli toglie la parola.

ARTICOLO N.91

Divieto di interruzione dei discorsi.

Nessun discorso può essere interrotto e rimandato per la sua continuazione ad un'altra seduta.

ARTICOLO N.92

Richiami al regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni.

1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo parlamentare.
3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

ARTICOLO N.93

Questione pregiudiziale e sospensiva.

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse.
3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.
4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.
5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.
6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunziarsi prima sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.
7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

ARTICOLO N.94

Discussione generale dei disegni di legge.

Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale. Questa può essere suddivisa per parti o per titoli quando il Senato così deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

ARTICOLO N.95

Presentazione ed esame degli ordini del giorno.

1. Nell'esame di un disegno di legge possono essere presentati ordini del giorno concernenti il contenuto del disegno di legge stesso.
2. Gli ordini del giorno sono di regola presentati prima dell'inizio della discussione generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di essa.
3. Gli ordini del giorno presentati nel corso della discussione generale da senatori che non siano già iscritti a parlare possono essere svolti alla fine della discussione generale entro i limiti del tempo riservato a ciascun gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 o del primo comma dell'articolo 84.
4. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno è espresso nei loro interventi al termine della discussione generale.
5. La votazione degli ordini del giorno ha luogo subito dopo gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo. I presentatori possono non insistere per la votazione.

6. È in facoltà del Presidente disporre che gli ordini del giorno concernenti specifiche disposizioni contenute in un articolo del disegno di legge siano votati prima della votazione dell'articolo stesso.
7. Il proponente di un emendamento può, con il consenso del Presidente, ritirare l'emendamento stesso per trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso non operano le preclusioni relative al termine di presentazione, e l'ordine del giorno è svolto alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli emendamenti ed è votato prima della votazione dell'articolo alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.
8. Gli ordini del giorno ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente al momento della votazione possono essere fatti propri da altri senatori.

ARTICOLO N.96

Proposta di non passare all'esame degli articoli.

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.
2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 95. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

ARTICOLO N.97

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Senato sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno, dell'emendamento o della proposta, decide inappellabilmente.

ARTICOLO N.98

Richiesta di parere del CNEL.

1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell'articolo 93 relative alla questione sospensiva.
2. Se la proposta è approvata, l'assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la trasmissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

ARTICOLO N.99

Chiusura della discussione generale.

1. Quando non ci siano altri senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola al relatore ed al rappresentante del Governo (26).
2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun gruppo parlamentare.
3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.
4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un senatore per ciascuno dei gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 26, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

ARTICOLO N.100

Esame degli articoli – Presentazione degli emendamenti.

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'assemblea passa all'esame degli articoli.
 2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli senatori, dalla commissione e dal Governo.
 3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno 24 ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla commissione.
 4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
 5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.
 6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tale emendamenti, ne può rinviare l'esame al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati (1).
 7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5^a commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della commissione, dal suo Presidente o da altro senatore da lui delegato.
 8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'art. 103.
 9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.
 10. La commissione competente, il Governo e, nella ipotesi di cui al comma 7, la 5^a commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.
 11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento ed il rinvio alla competente commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in assemblea.
 12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proprietari degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo.
 13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.
- (1) Periodo aggiunto dall'art. 27, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

ARTICOLO N.101

Proposta di stralcio.

1. Iniziato l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun senatore può chiedere che uno o più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati, quando siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa.
2. Sulla proposta l'assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive.

ARTICOLO N.102

Votazione degli articoli e degli emendamenti – Votazione per parti separate.

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
 3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
 4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza delle votazioni stesse.
 5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun senatore e su di essa l'assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
 6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri senatori (1).
- (1) Così corretto in Gazz. Uff., 29 aprile 1971, n. 107.

ARTICOLO N.102 bis

Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente.

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, anorché non partecipino alla votazione.
 2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5^a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo (1).
- (1) Articolo aggiunto dall'art. 28, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988 e poi così sostituito dall'art. 4, delib. Senato 25 febbraio 1999.

ARTICOLO N.103

Correzioni di forme e coordinamento finale.

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiono opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.
 2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la commissione di presentare le opportune proposte, l'assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
 - 2-bis. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta (1).
 3. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione (2).
 4. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano (2).
 5. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea (2).
- (1) Comma aggiunto dall'art. 29, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.
- (2) Comma così sostituito dall'art. 29, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

ARTICOLO N.104

Disegni di legge approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati, il Senato discute e delibera soltanto sulle modifiche apportate dalla Camera, salvo la votazione finale. Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla camera dei deputati.

ARTICOLO N.105

Discussione sulle comunicazioni del Governo – Proposte di risoluzione.

Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno dell’assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

ARTICOLO N.106

Applicabilità delle disposizioni sulla discussione.

Le disposizioni contenute nel presente Capo si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all’assemblea.

CAPO XIII DELLE DELIBERAZIONI DEL SENATO E DEI MODI DI VOTAZIONE – VOTAZIONE FINALE DEI DISEGNI DI LEGGE

ARTICOLO N.107

Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti.

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
 2. Si presume che l’Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale (1).
 3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l’accertamento del numero dei presenti.
- (1) Comma così sostituito dall’art. 30, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

ARTICOLO N.108

Modalità per la verifica del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2. I Senatori che sono assenti, per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell’articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell’Assemblea (1).
3. I richiedenti la verifica del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall’aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.
4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, s’intende convocato senz’altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all’ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno (2).
5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107 si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato non risulti in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.

(1) Comma così sostituito dall'art. 31, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

(2) Comma così modificato dall'art. 31, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988, da ultimo, dall'art. 5, delib. Senato 25 febbraio 1999.

ARTICOLO N.109

Annunci e dichiarazioni di voto.

1. Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal loro Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 32, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

ARTICOLO N.110

Interventi nel corso della votazione.

Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

ARTICOLO N.111

Proclamazione del risultato delle votazioni.

Il Presidente proclama il risultato delle votazioni con la formula: "Il Senato approva" o "Il Senato non approva".

ARTICOLO N.112

Proteste sulle deliberazioni del Senato.

Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Senato: se pronunziate, non si inseriscono nel processo verbale e nei resoconti della seduta.

ARTICOLO N.113

Modi di votazione.

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

- 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.
5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.
6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.
7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, delibb. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

ARTICOLO N.114

Votazioni per alzata di mano e controprova.

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.
2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ognqualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla, ordina la chiusura delle porte di accesso all'aula.

ARTICOLO N.115

Votazione nominale con scrutinio simultaneo.

1. La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico.
2. Dopo la chiusura della votazione viene consegnato al Presidente, a cura dei segretari, lo elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso. Il Presidente proclama quindi l'esito della votazione. L'elenco resta a disposizione dei senatori sul banco della Presidenza e viene pubblicato nei resoconti della seduta.

ARTICOLO N.116

Votazione nominale con appello.

1. La votazione nominale con appello che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia al Governo, o quando il Presidente disponga l'appello su richiesta di quindici senatori. In tal caso il Presidente, dopo aver indicato il significato del "sì" e del "no", estrae a sorte il nome di un senatore dal quale comincia l'appello in ordine alfabetico.
2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei senatori che non hanno risposto al precedente.
3. Il senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora vi sia divergenza tra le due espressioni di voto, il Presidente sospende l'appello e chiede al senatore di precisare il voto che intende dare.
4. Si applicano per la proclamazione dei risultati e la pubblicità della votazione, le norme dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO N.117

Votazione a scrutinio segreto.

1. La votazione a scrutinio segreto ha luogo con procedimento elettronico mediante apparati che garantiscono la segretezza del voto sia nel momento di espressione del voto stesso che in quello della registrazione dei risultati della votazione.
2. L'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione è pubblicato nei resoconti della seduta.

ARTICOLO N.118

Annnullamento e rinnovazione delle votazioni – Mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto.

1. In ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione, con o senza procedimento elettronico.
2. In caso di mancato o difettoso funzionamento del dispositivo elettronico di voto, si applicano, per la verificazione del numero legale e per l'accertamento del numero dei presenti, per la controprova e per le votazioni nominali o a scrutinio segreto, le disposizioni dei seguenti commi.
3. Quando si debba procedere alla verificazione del numero legale o all'accertamento del numero dei presenti ai sensi dell'articolo 108, il Presidente ordina la chiama.
4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.
5. La votazione nominale ha luogo con appello che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i segretari tengono nota dei votanti e del voto da ciascuno espresso.
6. Per la votazione a scrutinio segreto, sono consegnate due palline, una bianca ed una nera, a ciascun senatore; questi esprime il proprio voto deponendo le palline stesse nelle apposite urne secondo le istruzioni per il voto date dal Presidente. I segretari tengono nota dei votanti.
7. Le modalità tecniche per l'uso del dispositivo elettronico sono regolate da istruzioni approvate dal Consiglio di presidenza.

ARTICOLO N.119

Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico.

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.
2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

ARTICOLO N.120

Votazione finale dei disegni di legge.

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.
2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo si procede senz'altro alla votazione finale, del disegno di legge.
3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all'articolo 126-bis, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113 (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 34, delib. Senato 17, 22, 23, 24 e 30 novembre 1988.

CAPO XIV DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 121 (Disegni di legge costituzionale – Prima deliberazione.)

ART. 122 (Disegni di legge costituzionale – Termini per la seconda deliberazione.)

ART. 123 (Disegni di legge costituzionale – Riesame per la seconda deliberazione.)

ART. 124 (Disegni di legge costituzionale – Approvazione in seconda deliberazione.)

CAPO XV DELLA PROCEDURA DI ESAME DEI BILANCI E DEL CONTROLLO FINANZIARIO, ECONOMICO ED AMMINISTRATIVO

ART. 125 (Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica.)
ART. 125 bis (Esame del documento di programmazione economico-finanziaria.)
ART. 126 (Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria.)
ART. 126 bis (Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.)
ART. 127 (Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria.)
ART. 128 (Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria.)
ART. 129 (Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria.)
ART. 130 (Esame in commissione e discussione in assemblea del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato (1) .)
ART. 131 (Esame delle relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato.)
ART. 132 (Decreti registrati con riserva.)
ART. 133 (Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti.)
ART. 134 (Richiesta di informazioni alle commissioni di vigilanza.)

CAPO XVI
DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DELLA VERIFICA DEI
POTERI (1) (1) Rubrica così sostituita dall'art. 2, delib. Senato 23 gennaio 1992.

ART. 135 (Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione (1).)
ART. 135 bis (Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.)
ART. 135 ter (Verifica dei poteri.)

CAPO XVII
DI ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALI

ART. 136 (Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica (1) .)
ART. 137 (Legge regionale contrastante con gli interessi nazionali o regionali – Esame della questione di merito.)
ART. 138 (Esame dei voti delle Regioni.)
ART. 139 (Sentenze della Corte costituzionale – Invio alle commissioni e decisioni conseguenziali delle commissioni stesse.)
ART. 140 (Petizioni.)
ART. 141 (Esame delle petizioni.)

CAPO XVIII
DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI
INTERNAZIONALI (1)
(1) Rubrica sostituita dall'articolo 10 della delibera del Senato 6 febbraio 2003.

ART. 142 (Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea (1).)
ART. 143 (Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali (1).)
ART. 144 (Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea (1) .)
ART. 144 bis (Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (1) .)
ART. 144 ter (Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1) .)
ART. 144 quater (Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea (1) .)

CAPO XIX
DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 145 (Interrogazioni – Presentazione.)
ART. 146 (Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all’assemblea.)
ART. 147 (Interrogazioni orali in commissione.)
ART. 148 (Svolgimento delle interrogazioni orali in assemblea.)
ART. 149 (Replica dell’interrogante.)
ART. 150 (Rinvio dello svolgimento delle interrogazioni ad altra seduta dell’assemblea.)
ART. 151 (Interrogazioni orali con carattere d’urgenza.)
ART. 151 bis (Interrogazioni a risposta immediata.)
ART. 152 (Svolgimento delle interrogazioni orali in commissione.)
ART. 153 (Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.)
ART. 154 (Interpellanze – Presentazione.)
ART. 155 (Fissazione della data di svolgimento delle interpellanze.)
ART. 156 (Svolgimento delle interpellanze.)
ART. 156 bis (Interpellanze con procedimento abbreviato.)
ART. 157 (Mozioni – Presentazione – Fissazione della data di discussione.)
ART. 158 (Discussione unica e votazione di più mozioni.)
ART. 159 (Discussione congiunta di mozioni, interpellanze e interrogazioni.)
ART. 160 (Disciplina della discussione delle mozioni.)
ART. 161 (Mozioni di fiducia e di sfiducia. Questione di fiducia.)

CAPO XX DELLE INCHIESTE PARLAMENTARI

ART. 162 (Inchieste parlamentari.)
ART. 163 (Trasferimento o invio fuori sede di componenti della commissione.)

CAPO XXI DELLE DEPUTAZIONI

ART. 164 (Nomina e composizione delle deputazioni.)

CAPO XXII DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO DEL SENATO

ART. 165 (Bilancio e conto consuntivo del Senato – Variazioni di bilancio.)

CAPO XXIII DEGLI UFFICI DEL SENATO

ART. 166 (Ordinamento degli uffici del Senato.)

CAPO XXIV DELLA APPROVAZIONE E DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

ART. 167 (Approvazione del regolamento e delle sue modificazioni (1) .)
ALL. 0